

Disposizione tecnica di funzionamento n. 08 Rev. 01 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata)

Titolo	Modalità di comunicazione tra GME e operatori in condizioni di emergenza
Riferimenti normativi	Articolo 47, commi 47.2, 47.3, 47.4 e 47.6 della Disciplina del mercato del gas naturale

Pubblicata in data 30 settembre 2016

1. Premessa

L'articolo 47, commi 47.2, 47.3 e 47.4, della Disciplina prevede che nei casi in cui si verificano le condizioni di emergenza indicate al comma 47.1, lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo, il GME effettui le comunicazioni secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'articolo 47, comma 47.6, della Disciplina prevede che il GME rende noto agli operatori le azioni intraprese ai sensi del comma 47.4, lettere a) e b), del medesimo articolo, secondo le modalità indicate nelle DTF.

2. Gestione delle connessioni al portale SIMGAS¹

Gli operatori possono verificare lo stato della connessione internet al SIMGAS mediante l'applicativo "Mostra Mercati", disponibile all'indirizzo <http://siti.ipex.it>, nel quale sono indicati tutti gli indirizzi internet, sia quelli ordinari che di emergenza, disponibili per la connessione alle piattaforme informatiche del GME.

3. Modalità di comunicazione tra GME e operatori in condizioni di emergenza

Qualora il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, il GME stesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 47.2, della Disciplina, rende noto agli operatori e a Snam Rete Gas il verificarsi di tale circostanza, nonché il nuovo termine di apertura della sessione di negoziazione del MGAS, per via telematica. Qualora entro il nuovo termine di apertura della sessione di mercato le predette disfunzioni persistano, il GME sospende la sessione e rende nota tale circostanza agli operatori e a Snam Rete Gas, secondo quanto previsto all'Articolo 10, comma 10.1 della Disciplina.

Qualora il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione del mercato, ovvero non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, il GME stesso, ai sensi dell'art. 47, comma 47.3 della Disciplina, sospende tale sessione del MGAS,

rendendo nota agli operatori e a Snam Rete gas tale circostanza, secondo quanto previsto all'Articolo 10, comma 10.1 della Disciplina.

Qualora non sia possibile registrare le posizioni nette presso il PSV di cui all'articolo 25bis della Disciplina il GME, ai sensi dell'art. 47, comma 47.4 della medesima Disciplina rende noto agli operatori, secondo quanto previsto all'Articolo 10, comma 10.1 della Disciplina, l'insorgere di tale circostanza, nonché se possibile la durata della condizione di emergenza.

Il GME rende noto agli operatori, secondo quanto previsto all'Articolo 10, comma 10.1 della Disciplina, le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 47, comma 47.4, lettere a) e b).

¹ SIMGAS: Sistema Informatico del Mercato del GAS. E' il sistema informatico mediante il quale il GME raccoglie le offerte di acquisto e di vendita, definisce gli esiti del mercato e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti.